

ACCREDITAMENTO SOCIALE/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
SEZIONE D
“STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI”
Servizi ed interventi socioeducativi professionali domiciliari

SCHEMA DI APPENDICE CONTRATTUALE

che modifica ed integra il contratto di accreditamento istituzionale ed iscrizione all'albo dei fornitori della Città di Torino di cui in intestazione (di seguito, “Contratto”), stipulato in data fra:

- La Città di Torino (di seguito, “Città”) – Divisione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali – Servizio Minori, con sede legale in Torino (TO), via Carlo Ignazio Giulio, n° 22, codice fiscale 00514490010 (di seguito, “Servizio Minori”), rappresentato da, in qualità di
- L'A.S.L. “Città di Torino” (di seguito, “ASL”), con sede legale in Torino (TO), via San Secondo, 29 e Codice fiscale/Partita IVA 11632570013, rappresentata da, in qualità di
- (di seguito, “Ente gestore”), con sede a (.....),, Cod.Fiscale/Partita IVA, n. tel., fax,, legalmente rappresentato da, nata/o il a (.....), in qualità di, quale soggetto gestore dei seguenti servizi:

- Interventi educativi professionali domiciliari;

tutti siffatti soggetti essendo di seguito congiuntamente denominati, quando occorra, “Parti”,

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i., D.G.R. 15-7432 del 15/04/2014, D.G.R. 41-642 del 24/11/2014, D.G.R. 58-1707 del 06/07/2015 sono stati approvati le tipologie e i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;
- Il percorso di accreditamento cittadino, originato a partire dalle forme di accoglienza residenziale e semiresidenziale *ut supra*, si è progressivamente evoluto, venendo a ricomprendere in sé modelli progettuali diurni e territoriali orientati secondo una logica non solo riparatrice bensì di promozione dell'autonomia del minore e di prevenzione dell'istituzionalizzazione della condizione di bisogno di servizi sociali, quali le progettualità riferite ad interventi educativi professionali individualizzati domiciliari, in quanto strumenti di rafforzamento delle capacità genitoriali, affiancando la famiglia e sostenendola al fine di evitare l'allontanamento del minore;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale del 01/12/2015, mecc. n.2015-06204/019 sono stati definiti, per quanto attiene al sistema di accreditamento/iscrizione all'Albo fornitori, gli ambiti, le diverse tipologie di intervento e i requisiti necessari di qualità;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale del 6/11/2018, mecc. n. 2018 04978/019, per gli interventi educativi professionali domiciliari, già accreditati e iscritti all'Albo Fornitori, Sez. D – Sottosez. D1, è stata definita la necessità, sulla scorta dell'esperienza operativa maturata in corso di loro accreditamento, di precisare e dettagliare maggiormente la/le *mission* proprie di ciascun Fornitore, nonché di individuare con maggiore precisione i beneficiari a cui si riferiscono le specifiche progettazioni; la/le *mission* deve/devono trovare riscontro anche nei percorsi di formazione professionale del personale dedicato a tali interventi; siffatto aggiornamento ed integrazione si rende necessario al fine di dettagliare ed evidenziare una maggiore specializzazione dei requisiti tecnico-professionali, al fine di garantire tra i fornitori di tali interventi già accreditati e iscritti, una scelta finalizzata all'attivazione dell'intervento posta in essere nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, efficacia ed efficienza, valendosi dei criteri già richiamati con D.G.C. mecc. 2015 –06204/19 citata;
- Con Determinazione Dirigenziale del, mecc. n., è stato approvato l'avviso pubblico per la specificazione delle *mission* correlate ai servizi educativi professionali domiciliari già accreditati ed iscritti nell'Albo dei Fornitori della Città, alla Sez. D, Sottosez. D1 (All. 1-bis), nonché lo schema di istanza per la detta specificazione, con elencazione delle attività svolte, con particolare riferimento alla specifica pregressa formazione del personale in materia, alla supervisione ed alla formazione programmata, nonché all'attestazione che i curricula degli operatori contengono tale

specifica formazione. (All. 1 A-ter) e lo schema di appendice contrattuale (All. 2-bis);

- Con riferimento all'art. 3, D. Lgs. 163/2006 (ora, D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.;
- Con determinazione dirigenziale mecc. n. del, esecutiva a far data dal; sono stati accreditati ed iscritti all'Albo dei Fornitori della Città, al nome dell'Ente gestore, i seguenti interventi educativi professionali domiciliari, non soggetti ad autorizzazione al funzionamento:, per un monte ore complessivo massimo annuale pari a ore;
- Per quanto al punto precedente, per gli ivi citati interventi educativi, la Città, l'ASL (*opp. la Città, le AA.SS.LL. TO1 e TO2 – tali ultime, congiuntamente, A.S.L. "Città di Torino", a seguito di D.C.R. N.179-40516 del 6/12/2016, recante accorpamento delle Aziende Sanitarie TO1 e TO2, nonché del D.P.G.R. 13 dicembre 2016, n. 94, recante costituzione della Azienda Sanitaria Locale Città di Torino a far data dal 1° gennaio 2017*) e l'Ente gestore hanno sottoscritto, in data e con decorrenza dal e sino a tutto il 30/6/2020, contratto di accreditamento ed iscrizione all'Albo fornitori della Città, Sez. D, Sottosez. D1 (di seguito, "Contratto");
- Con determinazione dirigenziale mecc. n. del, esecutiva a far data dal; la Città ha preso atto della specificazione della/e propria/e *mission* relative agli interventi educativi professionali domiciliari *ut supra* accreditati/iscritti.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Generalità

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Appendice.

Art. 2

Modifiche al Contratto

Atteso che, a seguito dell'intervenuto regime di accreditamento ed iscrizione all'Albo dei Fornitori della Città dei servizi educativi di prossimità territoriale a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale del, mecc. n., citata in premesse e dei successivi provvedimenti attuativi, siffatti interventi hanno assunto la denominazione di "interventi educativi territoriali", l'espressione "interventi educativi domiciliari-territoriali" contenuta nel Contratto deve intendersi sostituita dall'espressione "interventi educativi professionali domiciliari", ovunque essa ricorra.

All'art. del Contratto, rubricato "Requisiti autorizzativi, di accreditamento e impegni (personale - titoli professionali - organizzazione)", l'alinea: "*L'Ente gestore s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni dichiarando, per il personale preposto (ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati in tutto o in parte l'esecuzione di parti del servizio accreditato), numero, elenco nominativo di tutto il personale impiegato, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute, compresi i curricula professionali e formativi, nonché il nominativo del referente e suo eventuale sostituto, che dovrà essere trasmesso al Servizio Minori, per ogni servizio/intervento accreditato e iscritto all'Albo fornitori; analogo elenco dovrà essere redatto per il personale da impiegarsi in caso di eventuali sostituzioni. Su richiesta del Servizio Minori o dell'ASL, l'Ente gestore è tenuto a esibire la documentazione che attesti e comprovi tali caratteristiche (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale e le buste paga).*" è sostituito dal seguente: "*L'Ente gestore, in costanza di accordo contrattuale, si impegna a trasmettere al Servizio Minori e Famiglie della Città ed all'ASL se coinvolta, le variazioni /sostituzioni del personale, compresi i coordinatori, impegnato nei servizi/interventi accreditati e iscritti all'Albo fornitori, nonché i loro curricula vitae aggiornati. In specifico, con cadenza semestrale occorrerà aggiornare l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato, corredato dai predetti curricula. L'Ente gestore si impegna a realizzare attività di formazione e supervisione del personale impiegato, in relazione alle mission indicate nel progetto di servizio. Su richiesta della Città e/o dell'ASL, l'Ente è tenuto a esibire la documentazione che attesti e comprovi tali caratteristiche (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale e le buste paga).*"; dopo l'ultimo alinea è inserito il seguente: "*Ai sensi dell'art. 92, co. 3, D.Lgs. 159/2011, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla sua stipulazione, sia accertata alcuna delle condizioni idonee a produrre gli effetti interdittivi di cui agli artt. 67 e 84, co. 4, del medesimo decreto.*", ove la medesima espressione non ricorra *alibi*.

All'art. del Contratto, rubricato "Interventi educativi professionali domiciliari - Post-dimissioni da accoglienze residenziali, Progetti Preventivi alternativi all'inserimento in struttura, Progetti domiciliari ad alta intensità, Accompagnamento per Progetti di Autonomia, Progettazioni riferite al programma P.I.P.P.I. (Programma d'Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)", dopo il penultimo alinea, è inserito il seguente: "*Si precisa, altresì, che, relativamente agli interventi educativi attivati a tutta e sola cura dell'ASL, la Città può successivamente assumerne la compartecipazione solo a seguito di competente Commissione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità –*

Minori (UMVD- Minori), secondo le percentuali previste dal presente Contratto, fermo restando che in siffatta ipotesi, l'onere economico rimane comunque a totale carico dell'ASL per il primo mese di intervento, se erogato a beneficio di minore già conosciuto dai servizi sociali della Città ovvero per i primi due mesi di intervento, se erogato a beneficio di minore originariamente non conosciuto dai detti servizi sociali.”; dopo il medesimo articolo, sono, inoltre, inseriti i seguenti:

Art.-bis
Interventi educativi professionali domiciliari
Obiettivi e mission del servizio

L'Ente gestore dichiara di essere soggetto specializzato nel supportare e sostenere i minori e le famiglie in situazioni di vulnerabilità sociale, di povertà socio-culturale e di isolamento sociale, rafforzando e arricchendo le reti di sostegno a cui potersi riferire e costruendo insieme uno spazio di crescita significativo per il minore.

In particolare, l'Ente gestore riconosce che:

a) la partecipazione attiva della famiglia è un aspetto fondamentale del progetto di accompagnamento che permette alle figure genitoriali di migliorare le competenze di cura nei confronti dei figli e l'organizzazione della propria vita familiare e di attivare le proprie risorse per affrontare le difficoltà (Linee Nazionali di Indirizzo per l'interventi in favore di bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità emanate in data 21/12/2017 dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali) e, in questo quadro, il bambino ed i suoi familiari costituiscono, insieme ai diversi professionisti dei servizi coinvolti nel percorso di accompagnamento e agli attori interessati allo sviluppo del bambino, l'équipe responsabile dell'intervento;

b) la condivisione del progetto con la famiglia va sostenuta attraverso la costruzione graduale di un percorso positivo di coinvolgimento dei soggetti nei processi valutativi e decisionali che li riguardano;

c) accogliere la famiglia garantendo il massimo livello di partecipazione possibile fin dall'inizio costituisce ex se un importante intervento di sostegno;

d) dal punto di vista dell'accesso ai servizi e della conoscenza del contesto di vita, una parte di famiglie pare avere poche informazioni ed un limitato utilizzo delle reti formali, mentre la maggior parte appare poco sostenuta anche dalle reti primarie e secondarie informali;

e si impegna, pertanto, ad erogare il servizio oggetto del presente contratto secondo modalità conformi alla/alle mission descritte nell'istanza di accreditamento/iscrizione del servizio medesimo di cui all'All. 1 A-ter all'Avviso pubblico per la specificazione delle mission correlate ai servizi educativi professionali domiciliari già accreditati ed iscritti nell'Albo dei Fornitori della Città, alla Sez. D, Sottosez. DI, citato in premesse, in relazione alle caratteristiche del servizio medesimo, a quelle soggettive dei destinatari (ad es., età, grado di istruzione, bisogni emersi e condizioni economiche e sociali) ed ai loro bisogni.

Le Parti si danno reciproco atto che ciascun intervento verrà attivato individuando il relativo Fornitore fra quelli titolari di **interventi educativi professionali domiciliari** accreditati/iscritti ai sensi della vigente disciplina ed avendo riguardo ai seguenti criteri successivi di individuazione:

- continuità assistenziale e/o clinico-assistenziale, in caso di prosieguo di intervento sanitario disposto dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL e/o sociale ed in assenza di segnalazione di criticità da parte della famiglia o del Servizio sociale titolare del caso, che abbiano determinato la formulazione di rilievi formali da parte della Città o dell'ASL, ai quali non abbiano fatto seguito adeguate controdeduzioni;

- maggiore attinenza al bisogno della/e mission dichiarata/e, in relazione alle caratteristiche del servizio e del territorio in cui esso dovrà essere espletato ed alle prestazioni offerte e con riferimento alle caratteristiche soggettive ed ai bisogni dei beneficiari del servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e rotazione dei fornitori ed accordando precedenza, comunque, all'operatore economico che, in quel momento, risulti aver percepito dalla Città la provvista minore per tale tipologia di servizio;

- effettiva disponibilità all'attivazione del servizio;

- qualora i soggetti individuati secondo i criteri precedenti siano più d'uno, opzione del nucleo familiare di riferimento, laddove esercitabile; in difetto di esercizio dell'opzione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, si applicherà il criterio della rotazione dei Fornitori. Per gli interventi da attivarsi a cura dell'Ufficio Minori Stranieri del Servizio Minori e Famiglie in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA), il Fornitore verrà scelto dal Tutore o da suo delegato, in sostituzione della famiglia, tra i fornitori idonei accreditati/iscritti all'Albo.

La scelta operata per l'individuazione del fornitore, tra i vari Fornitori accreditati per la stessa tipologia di servizio e di mission, verrà registrata in apposito verbale a cura di Funzionario del Servizio Minori e Famiglie della Città.

All'art. del Contratto, rubricato "Sistema aziendale per il miglioramento dei requisiti di accreditamento", sono apportate le seguenti modificazioni:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Sistema aziendale per il miglioramento dei requisiti di accreditamento ed azioni condivise per il miglioramento continuo delle conoscenze/competenze*";

- il secondo alinea è sostituito dal seguente: "*Attesa la strategica importanza dei servizi/interventi oggetto del presente accordo, quali rilevanti fattori di inclusione e coesione sociale, le Parti si danno reciproco atto che essi debbono essere realizzati nel totale rispetto delle disposizioni che regolano l'accreditamento, assicurando il mantenimento e lo sviluppo dei requisiti di qualità e di iniziative in collaborazione volte a creare sinergie e opportunità diversificate per meglio rispondere alle esigenze delle persone interessate e dei loro nuclei di riferimento; l'Ente gestore si impegna, in particolare, a far partecipare il proprio personale adibito ai detti servizi alle occasioni di formazione congiunta e/o integrata pianificate, promosse e/o organizzate a cura della Città, dell'ASL o di altro soggetto formatore indicato da tali Amministrazioni, al fine di perseguire l'obiettivo di continuo miglioramento delle conoscenze e competenze degli operatori, nonché della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.*".

All'art. del Contratto, rubricato "Inadempienze e sanzioni", al sesto alinea, prima del primo punto in elencazione è inserito il seguente: "*● l'erogazione di servizi oggetto del presente accordo in misura e qualità, ovvero secondo altre modalità, difforni dalla/dalle (o con finalità incompatibili con la/le) mission dichiarata/e al fine del loro accreditamento ed iscrizione all'Albo dei Fornitori della Città;*"; dopo il sesto alinea, è inserito il seguente: "*Nel caso di cui al primo punto dell'alinea precedente, la Città, se constatata l'impossibilità, da parte dell'Ente gestore, di operare in conformità di alcuna delle mission come attestata in istanza di accreditamento/iscrizione, ritenendo ingiustificate le controdeduzioni addotte, può disporre l'interruzione dell'intervento educativo avviato in virtù di tale mission e lo stralcio di essa dall'Albo dei Fornitori, senza pregiudizio per la continuazione dell'accreditamento/iscrizione delle altre mission eventualmente dichiarate.*".

L'art. del Contratto, rubricato "Protezione e trattamento dei dati personali", è sostituito dal seguente:

Art.

Protezione e trattamento dei dati personali

I dati personali, forniti e raccolti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità ed entro i limiti di cui agli artt. 2-sexies, 50, 51 e 52, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e saranno conservati presso le sedi competenti della Città e dell'ASL.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di accesso di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., di rettifica od aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento o portabilità, ai sensi degli artt. da 15 a 22, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga, a far data dal 25/5/2018, la Direttiva 95/46/CE (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, "GDPR"), nonché di opposizione al loro trattamento ed in particolare alla loro divulgazione, ai sensi dell'art. 21, par. 1, GDPR.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, non pertinenti all'intervento da eseguire.

L'Ente gestore si obbliga a informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

*Il sottoscrittore del presente contratto viene designato, in nome e per conto dell'Ente gestore e per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, **responsabile esterno del trattamento dei dati personali** degli utenti ai sensi dell'art. 4. par. 1, n. 8, GDPR, con **lettera od altra scrittura di nomina** allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. La lettera o la diversa scrittura di nomina di cui al precedente periodo è sottoscritta a cura del soggetto designato quale responsabile esterno; essa è conforme a quanto disposto agli artt. 28 ss., GDPR, nonché alle Linee guida elaborate e revisionate a cura del Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati, istituito dall'art. 29 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Article 29 Working Party, cui, a far data dal 25/5/2018, è subentrato, nei medesimi incumbenti istituzionali ed ai sensi dell'art. 94, GDPR, il Comitato europeo per la protezione dei dati, istituito ai sensi dell'art. 68, stesso Regolamento): (i) 17/EN WP 259 in materia di consenso al trattamento dei dati, adottata il 28/11/2017 e (ii) WP 260 in materia di trasparenza del trattamento dei dati, adottata il 29/11/2017.*

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali nomina gli operatori incaricati del trattamento

dei dati personali e li comunica senza ritardo all'ASL ed alla Città.

Nel caso in cui l'Ente gestore intenda comunicare a terzi dati personali di un utente o di altra persona per finalità diverse da quelle connesse ai propri compiti istituzionali, il responsabile esterno del trattamento dei dati personali dovrà chiedere apposita autorizzazione alla Città ed all'ASL ed acquisire il consenso delle persone esercenti la responsabilità genitoriale od altra rappresentanza giuridica dell'utente dei servizi socioeducativi di cui al presente contratto ovvero il consenso della diversa persona a cui i dati si riferiscono.

Art. 3

Norme finali

La presente Appendice viene redatta in unico originale, sottoscritto in forma digitale e conservato agli atti del Servizio Minori, da cui verrà estratta una copia per ciascun sottoscrittore.

Fermo restando l'acquisito accreditamento e l'iscrizione all'Albo fornitori, i rapporti economici derivanti dall'attivazione di nuovi progetti a far data dal sono regolati dal Contratto siccome modificato ad opera della presente Appendice.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente a cura dei sottoelencati Procuratori.

PER LA CITTA' DI TORINO: dott.ssa Marina MERANA.

PER L'A.S.L. "CITTA' DI TORINO": dott. Valerio Fabio ALBERTI.

PER L'ENTE GESTORE: